

REGOLAMENTO (CE) N. 814/2003 DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2501/2001 relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Si ritiene opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2501/2001 ⁽¹⁾, entrato in vigore il 1° gennaio 2002.
- (2) Occorre inserire, in particolare, una disposizione specifica che consenta ai paesi beneficiari in grave crisi finanziaria ed economica di essere esentati dalla graduazione dei nuovi settori. Inoltre, poiché le disposizioni del regolamento (CE) n. 2501/2001 relative ai settori non si possono applicare ai prodotti per i quali non è definito il settore di appartenenza, occorre modificare l'allegato III di tale regolamento al fine di specificare, per ciascuno dei prodotti coperti dai diversi regimi, il settore in cui rientra.
- (3) Non è stato possibile adottare la prima decisione definita al paragrafo 5 dell'articolo 12 del citato regolamento prima del 1° gennaio 2003. Di conseguenza è appropriato disporre che la revoca delle preferenze tariffarie sia applicata in due fasi, a decorrere dal 1° novembre 2003 e dal 1° maggio 2004.
- (4) Il regolamento (CE) n. 2501/2001 dovrebbe pertanto essere modificato in tal senso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2501/2001 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti appartenenti a settori per i quali tali tariffe preferenziali sono state revocate, per il paese di origine interessato, ai sensi dell'allegato I, colonna D o di una decisione adottata successivamente a norma dell'articolo 12.»;

⁽¹⁾ GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.

- 2) il paragrafo 6 dell'articolo 12 è sostituito dal paragrafo seguente:

«6. La prima decisione presa in conformità con il paragrafo 5:

— si applica riguardo alla revoca di tariffe preferenziali del 50 % a decorrere dal 1° novembre 2003 e del 100 % a decorrere dal 1° maggio 2004, in conformità della procedura di cui al paragrafo 1, e

— si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003 riguardo alla reintroduzione di tariffe preferenziali, in conformità della procedura di cui al paragrafo 2.

Successivamente, le decisioni adottate a norma del paragrafo 5 entrano in vigore il 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di adozione.»;

- 3) all'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

«8. Qualora un paese beneficiario abbia registrato una diminuzione di almeno il 3 % del suo prodotto interno lordo reale, espresso nella moneta nazionale nell'arco degli ultimi 12 mesi per i quali si dispone di dati, non si applica il paragrafo 1 alle decisioni adottate conformemente al paragrafo 5.»;

- 4) le spiegazioni fornite all'inizio dell'allegato I sono modificate come segue:

Nel riferimento alla Colonna D, la parentesi (articolo 7, paragrafo 8) è sostituita da «(articolo 7, paragrafo 8 e articolo 10, paragrafo 3).»;

- 5) nell'allegato II, il testo della sezione 4 («Fonti statistiche») è sostituito dal testo seguente:

«Le fonti statistiche sono, rispettivamente, la relazione sullo sviluppo del mondo della Banca mondiale per i dati relativi al reddito pro capite, le statistiche finanziarie internazionali dell'FMI per i dati relativi al prodotto interno lordo trimestrale, l'ONU-Comtrade per i dati relativi alle esportazioni di prodotti manufatti e Comext per i dati relativi alle importazioni della Comunità.»;

- 6) nell'allegato III, viene aggiunto il settore di cui nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.